REGOLAMENTO (CEE) N. 1931/73 DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 1973

che proroga la durata di validità del regolamento (CEE) n. 1267/69 che fissa le disposizioni particolari applicabili all'importazione nella Comunità di merci soggette al regolamento (CEE) n. 1059/69 e provenienti dalla Grecia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1059/69 del Consiglio, del 28 maggio 1969, relativo all'instaurazione di un regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 609/72 [2], in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il Consiglio ha stabilito, con il regolamento (CEE) n. 1267/69 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1463/72 [4], le disposizioni particolari applicabili all'importazione nella Comunità di merci soggette al regolamento (CEE) n. 1059/69 e provenienti dalla Grecia ; che detto regime provvisorio viene a scadenza il 30 giugno 1973 ;

considerando che sussistono i motivi i quali sono all'origine delle disposizioni di detto regime provvisorio ; che di conseguenza conviene prorogarne l'applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Con effetto dal 1° luglio 1973, nell'articolo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1267/69, la data del 30 giugno 1973 è sostituita da quella del 30 giugno 1974.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ib FREDERIKSEN

---

[1] GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1.
[2] GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 6.
[3] GU n. L 161 del 3. 7. 1969, pag. 1.
[4] GU n. L 156 del 12. 7. 1972, pag. 1.